



Ministero delle Attività

Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**A tutti i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali e
Responsabili Unici dei Contratti d'Area
Loro Sedi**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

Prot. n. 1.187.946 / GC

Roma, 24.07.2002

Oggetto: Patti territoriali e Contratti d'area. Quesiti sulla Circolare del 18.02.2002 prot. 1.178.517.

A seguito della circolare del 18.02.02 in oggetto indicata, sono pervenute a questa Direzione Generale, da parte dei Soggetti Responsabili locali, numerose richieste di ulteriori chiarimenti e precisazioni. Si ritiene pertanto di dare seguito alle suddette, approfondendo le tematiche più ricorrenti ed integrandole con elementi di chiarificazione in merito alle procedure attuative che, per quanto compatibile, si riferiscono anche ai Contratti d'area.

1. Ultimazione dei programmi imprenditoriali e concessione di proroghe

I programmi di investimento debbono in ogni caso essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria, con esclusione dei patti di prima generazione per i quali i 48 mesi decorrono invece dalla data del decreto di concessione relativo alle singole iniziative.

Detto termine è indipendente dal cronoprogramma originariamente presentato per la realizzazione dell'investimento e, pertanto, tutte le iniziative imprenditoriali possono comunque essere completate entro 48 mesi.

Si precisa che il cronoprogramma è necessario ai fini della determinazione dell'entità delle agevolazioni riconoscibili in sede di concessione provvisoria e, pertanto, la sua valenza si esaurisce in tale fase.

Una differente articolazione dei tempi di realizzazione, rientrante nel termine dei 48 mesi, rispetto ad un cronoprogramma originario che prevedeva una durata inferiore non necessita di alcuna autorizzazione preventiva, non dovendosi intendere come proroga dei termini.

L'approvazione delle eventuali proroghe ai programmi, ovvero la concessione di ulteriori 12 mesi al termine dei 48 mesi sopra indicato, è di esclusiva competenza del Soggetto Responsabile che dovrà valutare l'opportunità di concedere la proroga una volta verificato che le motivazioni per le quali sia stata inoltrata la richiesta non siano dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria ma da cause di forza maggiore.

La proroga può essere concessa solo se la stessa sia stata richiesta almeno 4 mesi prima del termine dei 48 mesi.

Il completamento del programma oltre il termine concesso per l'ultimazione, e comunque entro i 6 mesi successivi a quest'ultimo, comporta la riduzione del contributo nella misura del 10% (revoca parziale), come espressamente indicato all'art.12 comma e) del Regolamento DM n.320/2000.

2. Varianti

Fermo restando che le variazioni sostanziali, così come definite nella circolare in riferimento, non possono in nessuno caso essere approvate, la valutazione delle variazioni non sostanziali, invece, rientra nei compiti del Soggetto Responsabile.

Sono da ritenersi variazioni non sostanziali tutte quelle variazioni, distinte dalle variazioni sostanziali, che non modificano gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali del programma originario ammesso e, pertanto, non modificano l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni, quali ad esempio:

- mutamenti soggettivi del soggetto beneficiario;
- cambio di indirizzo produttivo non comportante variazione della "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91";
- cambio di ubicazione, purché nell'ambito del territorio del patto;
- cambio delle modalità di acquisizione dei beni;
- variazione del numero delle quote concesse (in aumento) purché nei limiti massimi di ultimazione consentiti.

Nelle valutazioni di propria competenza, il Soggetto Responsabile dovrà accertare il mantenimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali del programma originario ammesso, tenendo presente quanto segue:

- gli **obiettivi produttivi** sono mantenuti se la variazione è inquadrabile nella stessa "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" e, pertanto, riguarda unicamente il tipo di prodotto e non la quantità;
- gli **obiettivi economici**, invece, vanno riferiti alla copertura finanziaria del programma, alla sostenibilità da parte dell'impresa ed alla redditività dell'iniziativa proposta;
- gli **obiettivi occupazionali**, infine, sono mantenuti se gli scostamenti rispetto alle previsioni del programma originario, entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata, rientrano nei limiti indicati dal DM 320/2000 art. 12 lettera g). Resta fermo che le verifiche dell'eventuale

scostamento a consuntivo vengono effettuate rispetto alle previsioni del programma originario.

In merito alle richieste di variazioni non sostanziali presentate prima della circolare in riferimento, si precisa quanto segue:

- nei casi in cui la variazione sia stata inoltrata per la valutazione preliminare al Ministero all'epoca competente e risulti, a tutt'oggi, priva di riscontro, il Soggetto Responsabile procede alla valutazione ed eventuale approvazione di propria competenza;
- le variazioni già inoltrate per la valutazione supplementare del Soggetto istruttore restano invece subordinate agli esiti del supplemento istruttorio ed alla successiva approvazione del Soggetto Responsabile.

In tutti i casi in cui la modifica introdotta comporti il ricalcolo del contributo il Soggetto Responsabile dovrà anche provvedere alla rideterminazione delle quote dello stesso. Nei casi invece di variazione del numero delle quote, sempre solo in aumento, il Soggetto Responsabile, nelle more del ricalcolo del contributo a stato finale, potrà semplicemente ripartire il contributo provvisoriamente concesso per il numero delle quote richieste in variazione.

Allo stesso Soggetto responsabile fa carico l'eventuale scelta di ricorrere a terzi per l'espletamento dell'istruttoria fermo restando che ogni eventuale onere connesso al citato supplemento istruttorio non può gravare in alcun modo sui soggetti beneficiari.

Nel caso di variazione non sostanziale che comporta una differente ubicazione dell'iniziativa, ovviamente nell'ambito del territorio del Patto, il Soggetto Responsabile dovrà anche riverificare la interconnessione tra l'insediamento produttivo e le infrastrutture finanziate a valere sul Patto.

E' nella facoltà del Soggetto Responsabile rimandare l'approvazione di una variante non sostanziale alla conclusione del programma d'investimento a condizione che la stessa non incida in modo significativo sulle erogazioni e pertanto si precisa che:

- non necessitano di alcuna approvazione preventiva le variazioni riguardanti gli importi dei singoli beni previsti dal programma approvato, sia in diminuzione che in aumento, le caratteristiche tecniche degli stessi beni e le variazioni degli importi di spesa per anno. Resta fermo che in sede di ricalcolo delle agevolazioni effettivamente spettanti a consuntivo, l'importo totale non può eccedere l'importo originariamente ammesso in via provvisoria;
- le variazioni degli importi di spesa per capitolo rispetto a quelli originariamente ammessi in via provvisoria possono essere valutate in sede di relazione finale salvi i casi in cui, in ragione del vincolo di non poter considerare, ai fini delle singole erogazioni, importi di spesa per i singoli capitoli eccedenti quelli originariamente ammessi, risulti necessario procedere all'approvazione della variante da parte del Soggetto Responsabile;

- le variazioni comportanti una riduzione dell'importo complessivo dell'investimento originariamente ammesso che rappresenti un valore percentuale inferiore a quello corrispondente ad uno stato d'avanzamento (100 diviso il numero delle quote di agevolazioni), possono essere valutate in sede di relazione finale; qualora la riduzione percentuale sia uguale o superiore a quella corrispondente ad uno stato d'avanzamento, è necessaria la valutazione da parte del Soggetto Responsabile.

Da ultimo si precisa che, in linea di principio, è possibile applicare disposizioni successive all'avvio dell'istruttoria nei casi non regolati dalle disposizioni vigenti al momento della presentazione del patto all'istruttoria stessa (per esempio l'affitto d'azienda) se queste non contrastano con la disciplina specifica che regola i Patti territoriali e i Contratti d'area e se non riducono la sfera dei diritti maturati da una impresa sulla base delle disposizioni previgenti.

3. Riesame dell'istruttoria

La rettifica in aumento della finanza del patto può eventualmente essere approvata solo a seguito di impugnativa del decreto di concessione provvisoria nei termini di legge, una volta riconosciuto il diritto da parte del richiedente. L'approvazione può avvenire anche in via transattiva ove sussista l'interesse per l'Amministrazione.

In tutti gli altri casi, la rettifica in aumento degli importi approvati è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie del Patto derivanti da rinunce, revoche ed economie e può essere richiesta solo per evidenti errori istruttori purché non motivati da nuove acquisizioni documentali intervenute successivamente all'istruttoria stessa.

4. Revoca delle agevolazioni

Relativamente alla revoca delle agevolazioni, fatto salvo quanto indicato dal Regolamento D.M.320/2000 nonché, per i Patti di 1° generazione, dalla Delibera CIPE di riferimento, dalle Delibere CIPE di approvazione, dal Decreto Generale di approvazione del Patto e dal Decreto di approvazione della singola iniziativa, è opportuno sottolineare la responsabilità del Soggetto Responsabile in merito alla verifica dell'effettivo avvio a realizzazione delle iniziative e alla tempestività della comunicazione a questa Amministrazione, a tutela dell'interesse pubblico, delle eventuali proposte di revoca del contributo concesso. Si precisa che è comunque sufficiente la sussistenza di un titolo di spesa pertinente con il programma per considerare avviato l'intervento.

La sottoscrizione del Patto con riserva non produce alcun effetto nei confronti di questa Amministrazione e, pertanto, qualora il soggetto beneficiario non condivida i risultati dell'istruttoria bancaria lo stesso deve necessariamente impugnare gli esiti dell'istruttoria intraprendendo così un'azione legale. Tale eventualità non comporta per il Patto alcuna conseguenza fatta salva la impossibilità di rimodulare le eventuali risorse disponibili in attesa degli esiti del procedimento.

5. Rimodulazioni

Per poter procedere alla rimodulazione del Patto è necessario che le risorse siano effettivamente disponibili, ovvero che i provvedimenti di revoca siano già stati adottati, non siano suscettibili di gravami e le eventuali somme erogate siano state già restituite.

Tenuto conto degli oneri amministrativi conseguenti ad eventuali rimodulazioni è opportuno che il Soggetto responsabile formuli le richieste a seguito di un esame completo sulle iniziative a rischio di revoca. In nessun caso è possibile utilizzare la graduatoria riferita ad un bando già espletato per eventuali rimodulazioni di risorse che si dovessero rendere ulteriormente disponibili.

6. Spese in economia

Per le iniziative agricole si precisa che la normativa nazionale ammette la riconoscibilità dei lavori in economia, ovvero con mezzi e personale propri; per la quantificazione del limite massimo ammissibile si deve invece far riferimento alle normative adottate pro tempore, individuate in relazione alla data di presentazione del patto all'istruttoria, dalla Regione in cui ricade l'iniziativa imprenditoriale.

7. Accertamento finale di spesa

L'accertamento finale viene attivato da questa Amministrazione a seguito dell'inoltro della documentazione finale comprovante l'effettuazione della spesa nonché della relazione sullo stato finale del programma comprendente il giudizio di ammissibilità pertinenza e congruità della spesa stessa. La Commissione, nominata con Decreto di questa Direzione Generale, dovrà provvedere alle operazioni di propria competenza entro 60 giorni. La determinazione ed approvazione delle agevolazioni in via definitiva è delegata al Soggetto Responsabile che dovrà provvedere sulla scorta della relazione bancaria e del verbale di accertamento finale di spesa trasmesso da questa Amministrazione, fatta eccezione per i Patti di I generazione per i quali il provvedimento definitivo sarà emesso da questa Amministrazione

Quanto ai termini per la comunicazione dell'avvenuto completamento dell'investimento e la trasmissione delle documentazione finale di spesa, non essendo previsto alcun termine dalla normativa specifica, sono da intendersi applicabili quelli fissati per la legge 488/92 rispettivamente in 30 giorni ed in 6 mesi.

**IL DIRETTORE GENERALE
(C. Sappino)**